



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 - Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

Pieve di Tecco, 30/03/2017

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei Costi del Servizio di gestione dei rifiuti Urbani e per la determinazione della tariffa della TARI per l'anno 2017.-

L'anno **DUEMILADICIASETTE** il **trenta** del mese di **MARZO** ore **18,15** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
CASELLA Angelo	Vicesindaco	P	
FERRARI Walter			P
ZUNINO Rosanna		P	
BONFIGLIO Andreina		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo M.	P	
MOLINARI Alberto		P	
		6	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Antonio Fausto ANGELONI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'ANNO 2017

Il Sindaco-Presidente apre la discussione;

Il Consigliere Brunengo interviene affermando che, a parte i costi variabili che corrispondono, come già nel 2016 aveva evidenziato, la spesa di personale quantificata in € 90,000,00 risulta eccessiva e che non si può fare pagare il personale sulla spazzatura.

Il Sindaco precisa che oltre al personale operaio esterno vi è la quota relativa al personale degli uffici, che si occupano delle bollettazioni, del MUD delle variazioni di utenza ecc.

Rammenta che è stato realizzato il centro per la raccolta differenziata.

Deve essere pagato il progetto per la differenziata spinta, si cerca di fare una gestione in loco di tutto l'umido.

Fa presente che aumenteranno i costi per il personale mentre diminuiranno quelli di smaltimento in discarica, a causa della differenziata spinta.

Precisa che le spese per attrezzatura sono riferite all'acquisto nuova spazzatrice necessaria.

Il Consigliere Brunengo preannuncia voto contrario in quanto ritiene che i costi non corrispondono al vero e le spese di progettazione siano troppo elevate.

Il Sindaco replica che il valore dell'appalto oggetto della progettazione è fino al 31/12/2020 di € 3.000.000,00

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU;

Richiamato in particolare il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Vista la Deliberazione di G.C. N° 34 del 09/03/2017 ad oggetto "Approvazione bozza Piano Finanziario Servizio Rifiuti Esercizio 2017. Proposta al Consiglio Comunale";

Preso atto che il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;

Visto il *Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017* che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 318.098,09 così determinati:

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 nonché il parere del Revisore Contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti quattro favorevoli e due contrari (Brunengo e Molinari) espressi per alzata di mano da sei Consiglieri presenti e votanti.-

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) nonché le tariffe ANNO 2017 quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Leg.vo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- 3) Di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, 4° comma del D. Leg.vo 267/2000.

Delib.n° 7 del 30/3/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 4 MAG 2017 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 4 MAG 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/3/2017

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI